

**DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2018  
97/2018/R/COM**

**ATTUAZIONE URGENTE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI FATTURAZIONE E MISURA NEL MERCATO AL DETTAGLIO DELL'ENERGIA ELETTRICA E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA COMPLETA ATTUAZIONE DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1008<sup>a</sup> riunione del 22 febbraio 2018

- premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto che rivesta carattere di urgenza e indifferibilità, come indicato nel prosieguo.

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, 2003/361/CE (di seguito: raccomandazione 2003/361/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito: legge di bilancio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL e s.m.i. (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e s.m.i., e in particolare l'Allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i. (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM e s.m.i. (di seguito: deliberazione 463/2016/R/COM);
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: CRDG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione servizio di misura dell’energia elettrica (TIME);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- la vigente Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95, unitamente ai decreti legislativi 79/99, 164/00, alla legge 125/07, nonché al decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il bilanciamento del gas naturale, nonché il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- la legge di bilancio 2018 prevede, all’articolo 1, comma 4, tra l’altro, che *“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.”*;
- il medesimo comma stabilisce altresì che l’Autorità *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”*;
- ancora il citato comma 4 stabilisce che: *“in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora*

*l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità [...] ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti”;*

- il comma 5 della legge di bilancio 2018 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 sopra riportate non “*si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente*”;
- il comma 6 della legge di bilancio 2018 prevede che l’Autorità “*con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi*”; inoltre il comma 7 della legge di bilancio 2018 attribuisce all’Autorità la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente;
- infine all’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2018 sono definite le disposizioni relative all’entrata in vigore della medesima legge; nel dettaglio, relativamente al settore energetico, il citato comma stabilisce che disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge si applicano alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva:
  - a) per il settore elettrico, al 1 marzo 2018;
  - b) per il settore del gas, al 1 gennaio 2019.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- come noto, anche alla luce dei lavori parlamentari che hanno raccolto ed elaborato le segnalazioni in materia di alcune amministrazioni (tra cui anche l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – di seguito: Agcm), lo scopo delle disposizioni sopra riportate è quello di proteggere alcune categorie di soggetti, in particolare i consumatori domestici e le imprese di minore dimensione, dal rischio di vedersi fatturati importi, di entità molto superiore al consueto (c.d. maxibollette); tale situazione, generalmente, nei settori energetici si può, fra l’altro, verificare:
  - (i) nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
  - (ii) nella fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dal gestore di rete (c.d. ritardo di conguaglio);
  - (iii) nei casi di fatturazione di conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore che portano alla rilevazione delle c.d. rettifiche tardive dei dati di misura da parte delle imprese distributrici, rettifiche che possono essere rilevate anche dopo un periodo particolarmente rilevante;

- la fatturazione di importi di entità molto superiore al consueto, quindi, può trarre origine da cause diverse che però la legge di bilancio 2018 non tratta in modo unitario, ma sottopone a discipline differenziate, benché analoghe sotto alcuni profili; in particolare, il legislatore:
  - con la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 4 è intervenuto sulla disciplina della prescrizione dei crediti derivanti dalla fornitura, tra l'altro, di energia elettrica, gas naturale, nonché derivanti dall'erogazione dei servizi c.d. di rete dei settori dell'energia (elettrica e gas), riducendola da cinque a due anni: in tal modo, la disposizione intercetta, tra l'altro, la problematica dell'addebito ai clienti finali di importi molto superiori al consueto dovuto al blocco di fatturazione (potenzialmente di tutti gli attori della filiera);
  - con la disposizione di cui al quarto periodo del comma 4, il legislatore ha inoltre disciplinato il caso dell'emissione di fatture, da parte dei venditori, che operano con conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, stabilendo che in questi casi il cliente finale: (i) è legittimato a sospendere il pagamento purché abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità e il venditore sia sottoposto a un procedimento dell'Agcm per accertamento di violazioni del Codice del consumo; (ii) ha diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti relativi ai medesimi conguagli eventualmente già effettuati qualora il procedimento presso l'Agcm si concluda con l'accertamento di una violazione; tale disposizione (come evidente dall'ultimo periodo del comma 4) trova quindi applicazione nei casi di ritardo di conguaglio, ossia nei confronti di venditori che, pur nella (tempestiva) disponibilità dei dati di misura, omettono per lunghi periodi di tempo di utilizzarli ai fini della fatturazione operando conguagli pluriennali basati su dati già disponibili da tempo;
- le due disposizioni di cui al precedente punto regolano fattispecie diverse (rispettivamente: il blocco della fatturazione di periodo e il ritardo di conguaglio da parte del venditore) prevedendo misure diverse (rispettivamente: la prescrizione del credito nel primo caso, e il diritto alla sospensione e/o rimborso dei pagamenti nel secondo caso); tuttavia in entrambe le disposizioni il lasso temporale di due anni è impiegato come criterio per delimitare l'adeguatezza del riferimento temporale di una fattura;
- peraltro le ipotesi disciplinate dalle citate disposizioni non costituiscono, come già evidenziato, nel primo punto del presente gruppo di considerati, numeri (i) (ii) e (iii), le sole da cui possono derivare fatturazioni di entità sproporzionata agli importi di consueto dovuti da un cliente finale; un ulteriore caso particolarmente significativo, come visto sopra, è infatti costituito dai conguagli riferiti a periodi superiori ai due anni che non siano imputabili al venditore, ma dipendano dalla ritardata messa a disposizione del dato di misura effettivo da parte dell'impresa distributrice (la quale, quindi, genera una rettifica tardiva periodo di riferimento della fattura superiore a due anni);

- quest'ultimo caso rientra nondimeno nell'area di fenomeni per i quali sussistono le esigenze di protezione che costituiscono la ratio delle disposizioni sopra richiamate; inoltre questo caso appare implicitamente, ma inequivocabilmente presupposto della disposizione di cui al comma 5, che esclude l'applicabilità delle norme in favore del cliente nel caso in cui quest'ultimo ha reso impossibile o ritardato la rilevazione dei dati di misura da parte dell'impresa distributrice; tale disposizione, infatti, non è evidentemente riconducibile alle fattispecie espressamente contemplate dal comma 4 (blocco di fatturazione di periodo e ritardo di conguaglio imputabile al venditore), ma non può che riferirsi ai casi di conguagli derivanti da rettifiche tardive dell'impresa distributrice.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- il perimetro soggettivo di applicazione delle sopra richiamate disposizioni è individuato dall'articolo 1, comma 4 della legge di bilancio 2018, con riferimento ai clienti finali domestici, alle microimprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, e ai professionisti, come definiti all'articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del consumo;
- in particolare:
  - la raccomandazione 2003/361/CE individua come "*microimpresa*" ogni "*impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR*", caratterizzandola quindi dimensionalmente;
  - il Codice del consumo definisce come "*professionista*" ogni "*persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale*", senza qualificazioni con riferimento alla quantità di consumi, alla tipologia di potenza impegnata o, per quanto attiene alle persone giuridiche, alla dimensionale;
- né la nozione di "microimpresa" né la nozione di "professionista" appaiono criteri formalmente identici a quelli attualmente rilevanti alla luce della regolazione vigente, in quanto sinora non sono mai state impiegate, né ai fini della fatturazione né per gli altri processi commerciali gestiti dal Sistema Informativo Integrato (SII); pertanto le informazioni relative non risultano attualmente presenti all'interno del Registro Centrale Ufficiale del SII (di seguito: RCU);
- peraltro il perimetro dei soggetti che appaiono destinatari di un rafforzamento di tutela al fine di neutralizzare i fenomeni delle maxibollette potrebbe essere individuato, alla luce dei dati attualmente a disposizione nel RCU e fintanto che non siano completati gli approfondimenti necessari, nell'insieme dei clienti domestici e delle piccole imprese, prudenzialmente identificati come i clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione; tale perimetro costituisce di norma, peraltro, l'ambito soggettivo omogeneo di riferimento per interventi di regolazione con finalità di tutela.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il TIME regola l'attività di misura dell'energia elettrica e disciplina l'acquisizione, con la relativa periodicità, dei dati di misura e la loro messa a disposizione al sistema nel suo complesso ai fini della fatturazione del cliente finale e della regolazione delle partite economiche dei servizi di trasporto e di dispacciamento; in particolare il TIME prevede che il responsabile della gestione dei dati di misura, cioè l'impresa distributrice, sia tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di norma con cadenza mensile fatto salvo nei casi di punti equipaggiati con misuratori non telegestiti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, per i quali deve essere effettuato un tentativo di rilevazione dei dati almeno una volta ogni quattro mesi;
- il comma 14.4 del medesimo TIME stabilisce inoltre che il responsabile delle gestione dei dati di misura è tenuto a registrare e archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le informazioni circa le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di rilevazione effettuato e, a tal fine, individua precise casistiche riconducibili alla responsabilità dell'impresa distributrice o del cliente finale:
  - assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; in tal caso, il responsabile del servizio registra anche l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
  - malfunzionamento del misuratore o necessità di intervento tecnico;
  - diniego da parte del cliente finale all'accesso;
  - altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura del responsabile del servizio;
- la codifica delle cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di raccolta della misura di cui al precedente alinea è stata introdotta con la duplice finalità di consentire, da un lato, di accertare nell'ambito delle verifiche ispettive, di accertare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'impresa distributrice e la responsabilità della mancata rilevazione del dato e, dall'altro, di poter utilizzare le informazioni circa le cause di mancata raccolta in sede di contenzioso tra venditore, cliente finale e impresa distributrice;
- ai sensi dell'articolo 23 del TIME il responsabile delle gestione dei dati di misura trasmette, a seguito della raccolta, i dati di misura al SII che a sua volta li rende disponibili all'utente del trasporto competente (relativamente a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto):
  - entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono – in caso di punti trattati orari ai sensi del TIS;
  - entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono – in caso di punti non trattati orari ai sensi del medesimo TIS;
- ai sensi degli articoli 27 e 28 del TIME, il responsabile del servizio di misura corrisponde indennizzi automatici, in favore dei venditori, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23 del medesimo TIME in materia di tempestività nella messa a disposizione dei dati e di qualità dei dati acquisiti e messi a disposizione dei venditori.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 463/2016/R/com l’Autorità ha approvato il TIF, introducendo, tra le altre, disposizioni concernenti la periodicità di fatturazione del cliente finale, vincoli temporali relativi all’emissione delle fatture, obblighi in capo alle imprese di distribuzione in tema di misura, nonché indennizzi automatici a carico del venditori per ritardi di emissione delle fatture e a carico delle imprese distributrici, con esclusivo riferimento alla fornitura di energia elettrica, per mancata rilevazione del dato effettivo per i punti trattati per fascia;
- in particolare in relazione alle disposizioni in tema di periodicità di fatturazione la medesima deliberazione prevede che:
  - con riferimento alla fornitura di energia elettrica:
    - i. per i clienti non domestici connessi in BT e con potenza superiore a 16,5 kW la frequenza di emissione delle fatture deve essere mensile;
    - ii. per i clienti non domestici connessi in BT e con potenza inferiore a 16,5 kW la frequenza di emissione delle fatture deve essere bimestrale;
    - iii. per i clienti domestici la frequenza di emissione delle fatture deve essere bimestrale;
  - le previsioni richiamate sono derogabili nel mercato libero potendo i venditori, qualora contrattualmente previsto, aumentare la frequenza della fatturazione dei propri clienti;
- con riguardo alle disposizioni relative alla fatturazione, la medesima deliberazione ha introdotto , per i regimi di tutela, un limite temporale per l’emissione della fattura pari a 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura; diversamente nel mercato libero il venditore può prevedere un diverso termine, ma in carenza di tale previsione si applica il predetto limite di 45 giorni;
- per i casi diversi dalla fatturazione periodica la regolazione vigente dell’Autorità non prevede termini di fatturazione in capo al venditore e in particolare non è previsto un termine per la fatturazione al cliente di importi dovuti a seguito di rettifiche tardive operate dall’impresa di distribuzione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nell’ambito della regolazione della qualità dei servizi di vendita, il TIQV prevede una procedura ordinaria, a carattere generale, per la presentazione e la gestione del reclamo, che può riguardare anche eventuali contestazioni del cliente finale relative alla fatturazione;
- il TIQV, inoltre, all’art. 9, definisce i reclami relativi alla fatturazione di importi anomali come i reclami che riguardino le bollette, o la somma delle bollette successive a un blocco di fatturazione o relative al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emesse con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista per il cliente dalla regolazione o dal contratto, i cui importi fatturati sono superiori a soglie predefinite, differenziate per settore e per tipologia di cliente;
- nell’ipotesi di cui al precedente punto, il venditore è obbligato:

- a) a rendere disponibile nel proprio sito internet, con accesso diretto dall'homepage, in modalità anche stampabile e presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto per fatturazione di importi anomali, contenenti oltre ai campi obbligatori specificatamente previsti, anche un campo per l'indicazione da parte del cliente, dell'autolettura e della relativa data;
- b) ad assicurare contenuti specifici minimi nella risposta motivata a tale tipologia di reclamo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 268/2015/R/eel l'Autorità ha approvato il Codice di rete per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo o Codice), definendo in particolare la disciplina relativa alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- l'Allegato C del Codice tipo, che disciplina le modalità attraverso cui avviene la fatturazione del servizio di trasporto (tipologie di fattura, contenuto dei documenti di fatturazione, termini di emissione e pagamento delle fatture), prevede che le imprese distributrici siano tenute all'emissione delle fatture di ciclo e rettifica sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME; ciò al fine di assicurare che le fatture siano emesse con modalità omogenee e coerenti agli obblighi di comunicazione previsti dal TIME e dalla deliberazione 65/2012/R/eel.

**CONSIDERATO CHE:**

- come sopra richiamato per il settore elettrico, l'acquisizione dei dati effettivi di misura è regolata dall'Autorità nell'ambito del servizio di misura anche per il settore del gas naturale;
- con particolare riferimento al servizio gas, l'attività di misura è disciplinata da disposizioni presenti nel TIVG e nella RQDG, recentemente integrata con disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2018, che prevedono indennizzi ai clienti finali in caso di mancato rispetto dei livelli di performance del servizio di misura stabiliti per i punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione di gas naturale;
- per entrambi i servizi, il TIF contiene disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2017, in tema di indennizzi automatici ai clienti finali con onere in capo alle imprese distributrici, in caso di mancata messa a disposizione di dati relativi alla fattura di chiusura, nonché, per il settore elettrico, in caso di mancata acquisizione di misure effettive relative ai clienti trattati per fasce orarie, per un periodo pari a tre mesi consecutivi per l'anno 2017 e a due mesi consecutivi dal 2018 in avanti;
- inoltre, per il servizio elettrico, come richiamato, il TIME contiene disposizioni, già in vigore da alcuni anni, in tema di indennizzi automatici ai venditori con oneri in capo alle imprese distributrici, in caso di mancato rispetto da parte delle medesime imprese, in quanto responsabili del servizio di misura, dei termini e dei livelli

qualità dei dati messi a disposizione dei venditori, relativi all'energia elettrica prelevata;

- l'accertamento dei dati effettivi di consumo avviene per il tramite di strumenti di misura di energia elettrica e di gas che devono rispondere, per legge, ai requisiti fissati dalla normativa primaria vigente in tema di metrologia, materia che non compete per legge all'Autorità;
- in tema di garanzia dell'accertamento dei dati effettivi di consumo, l'Autorità ha definito sia per il settore elettrico che per il settore gas disposizioni in tema di verifica del funzionamento dei misuratori su richiesta dei clienti, prevedendo altresì indennizzi automatici in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste per l'effettuazione della verifica, nonché in tema di ricostruzione dei consumi elettrici in caso di malfunzionamento dei consumatori;
- tutti gli indennizzi sopra richiamati hanno natura di indennizzi automatici ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge 481/95; i casi in cui il mancato rispetto dell'obbligo o del livello di qualità sono imputabili a cause di forza maggiore o a terzi o al cliente devono essere registrati e documentati dall'impresa di distribuzione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'istituto giuridico della prescrizione, come noto, non estingue il credito e non impedisce dunque al creditore di chiedere il pagamento, ma deve essere eccepita dal debitore; quest'ultimo non ha, peraltro, il diritto di ripetere quanto spontaneamente pagato; nel caso di importi fatturati al cliente finale, pertanto, quest'ultimo ha l'onere di opporre al venditore l'eventuale prescrizione del credito e non può chiedere la restituzione degli importi versati relativi al credito prescritto;
- è, peraltro, richiesto dalle finalità protettive della legge che il cliente finale sia posto nelle condizioni di poter esercitare le posizioni vantaggiose attribuitegli dalle norme, in particolare disponga di una informazione chiara ed efficace sul diritto di rifiutare il pagamento della somma fatturata con ritardo, oltre i termini di legge;
- un meccanismo che prevedesse in sede di fatturazione l'informazione al cliente finale della possibilità di eccepire la prescrizione renderebbe non gravoso l'esercizio della posizione vantaggiosa del cliente stesso;
- proprio perché non gravoso, un meccanismo analogo, che prevedesse in sede di fatturazione l'informazione al cliente finale della possibilità di far valere una eccezione potrebbe essere impiegato, senza frustrare gli scopi delle norme e conferendo omogeneità alle situazioni regolate, anche nel caso di fatturazione che opera un conguaglio riferito a un lasso temporale maggiore di due anni, purché l'estensione temporale anomala del conguaglio non dipenda da responsabilità accertata del cliente finale.

**RITENUTO:**

- necessario dare attuazione all'articolo 1, comma 4 e comma 5 della legge di bilancio 2018, prevedendo, nel contesto delle scadenze particolarmente stringenti dettate dalla suddetta legge, di definire tempestivamente primi specifici interventi relativamente al solo settore dell'energia elettrica, rimandando a successivi provvedimenti gli interventi relativi al settore del gas e ulteriori disposizioni per il settore dell'energia elettrica;
- necessario garantire, per il settore dell'energia elettrica, l'effettiva operatività delle richiamate disposizioni sin dall'1 marzo 2018; ciò rende indifferibili e urgenti le misure di seguito specificate, con la conseguenza che, da un lato, esse possono essere adottate dall'Autorità nell'attuale regime di *prorogatio*, e, dall'altro lato, non è possibile procedere a consultazione preventiva, ai sensi del comma 1.4 della deliberazione 649/2014/A;
- necessario individuare il perimetro soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2018, prevedendo, nelle more degli approfondimenti necessari sopra richiamati, di comprendere nell'ambito di applicazione tutti i clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, in quanto tipologia di clienti finali di riferimento per gli interventi regolatori con finalità di tutela;
- in primo luogo, necessario prevedere, al fine di garantire l'effettività delle disposizioni in tema di prescrizione del diritto al corrispettivo relativo ai contratti in materia di energia elettrica, come previsto al citato comma 4 della legge di bilancio 2018, che tale prescrizione decorra dal termine entro cui, ai sensi della regolazione vigente, il soggetto è tenuto ad emettere il documento di fatturazione, ossia:
  - a) per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura;
  - b) per i contratti di fornitura di mercato libero, il termine che deve essere indicato nel contratto, ovvero, in mancanza di tale indicazione, 45 giorni a partire dall'ultimo giorno di consumo addebitato in fattura;
  - c) per i regimi di tutela, 45 giorni a partire dall'ultimo giorno di consumo addebitato in fattura;
- necessario per i conguagli operati in base a rettifiche compiute dall'impresa di distribuzione, in assenza di una indicazione da parte della disciplina vigente, fissare il momento entro cui il venditore è obbligato a emettere il documento di fatturazione in 45 giorni dalla trasmissione, da parte dell'impresa di distribuzione al SII, del dato rettificato;
- necessario al fine di porre il cliente finale nelle condizioni di poter effettivamente esercitare le posizioni di vantaggio attribuitegli dalle norme in tema di prescrizione, stabilire che il venditore, fornisca al medesimo cliente espressa informazione, precisando anche la conseguente possibilità di rifiutare il pagamento dell'importo fatturato decorsi i termini sopra indicati;
- in secondo luogo, con riferimento alla disciplina prevista dal comma 4 della legge di bilancio 2018 in tema di ritardi di conguaglio da parte del venditore, necessario che la disposizione che autorizza il cliente finale a sospendere o a rifiutare il pagamento

dei conguagli a fronte di un procedimento avviato da Agcm per accertamento di violazione del Codice del consumo risulti di immediata applicazione; pertanto, che eventuali misure da parte dell'Autorità volte a rafforzare l'efficacia della misura in argomento non rivestano natura d'urgenza e debbano essere adottate con successivo provvedimento, in esito ad apposita consultazione;

- in terzo luogo, necessario introdurre adeguati correttivi alla disciplina del *settlement*, al fine di garantire l'effettività della tutela prevista anche nei casi di maxibollette derivanti da rettifiche tardive, operate dall'impresa distributrice con riferimento a periodi superiori a due anni (laddove non sia stata accertata una responsabilità del cliente finale ai sensi del comma 5 della legge di bilancio 2018); ciò al fine di limitare, relativamente a tali casi, l'applicazione della disciplina delle rettifiche tardive a periodi temporali ridotti a due anni, in luogo degli attuali cinque previsti dalla regolazione contenuta nel TIS;
- peraltro, opportuno che le misure correttive prospettate al precedente punto contemplino modalità operative che riducano l'onere gestionale ed economico per la pluralità degli operatori coinvolti; tale scopo può essere conseguito prevedendo che l'attuale disciplina del TIS in tema di rettifiche tardive continui a trovare applicazione con riferimento a periodi temporali di cinque anni, assicurando però al cliente finale, interessato dal conguaglio derivante dalla rettifica, la facoltà di chiederne – per mezzo del suo venditore (direttamente o indirettamente) utente del trasporto – la riduzione; tale meccanismo dovrebbe comportare (laddove non risulti una responsabilità del cliente in ordine al ritardo nella rilevazione del dato di misura) l'annullamento della rettifica e una sua rimodulazione in base a un periodo di tempo ridotto a due anni;
- opportuno che l'implementazione del suddetto meccanismo possa avvenire mediante successivo provvedimento da adottare in seguito ad apposita consultazione; ciò in quanto, in base alla disciplina del TIS, esso dovrebbe risultare operativo in occasione della prossima sessione di aggiustamento prevista per il mese di maggio 2018;
- che sia comunque indifferibile e urgente garantire la tempestiva informazione al cliente finale prevedendo da subito che il venditore che opera il relativo conguaglio avvisi, espressamente e in modo chiaro il cliente finale, nell'ambito della specifica fattura, del suo diritto di rifiutare il pagamento dell'importo fatturato, richiedendone la rideterminazione in ragione di un periodo biennale rinviando a successivo provvedimento la regolazione dell'automatico accertamento del soggetto che ha la responsabilità nei casi di mancata o erronea rilevazione dei dati di misura, mediante l'utilizzo delle codifiche di mancata rilevazione previste dalla regolazione;
- che sia infine opportuno, al fine di contenere l'onere per gli operatori connesso all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, stabilire che la tempestiva informazione ai clienti finali sia effettuata dal venditore contestualmente all'emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza informativa.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato a:
  - definire la specifica disciplina di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge di bilancio 2018 per il settore del gas naturale;
  - identificare le tipologie dei clienti che rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2018 nonché le modalità per la loro individuazione;
  - valutare eventuali interventi in relazione alla procedura di presentazione e gestione del reclamo relativo alla contestazione di un conguaglio a debito per il cliente finale, nonché riguardo gli obblighi informativi in capo agli operatori nel caso in cui Agcm abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del Codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato e il cliente finale abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio;
  - valutare modalità di evidenziazione della quota-parte degli ammontari contabilizzati in bolletta che possono essere oggetto di prescrizione del diritto al corrispettivo ai sensi della legge di bilancio 2018;
  - ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge di bilancio 2018, valutare, sia per il settore dell'energia elettrica che per il gas naturale, eventuali interventi volti ad individuare possibili casi di accertamento automatico di responsabilità del cliente finale nei casi di mancata o erronea rilevazione dei dati di misura, nonché l'esigenza di eventuali specifici interventi nei flussi informativi volti a veicolare correttamente le suddette informazioni ai venditori ai fini della fatturazione e dell'informativa in ordine alla prescrizione dovuta al cliente finale;
  - ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2018, prevedere che siano valutate soluzioni volte a minimizzare la frequenza delle rettifiche relative a periodi superiori a due anni ivi inclusi eventuali interventi volti a favorire l'utilizzo dell'autolettura;
  - ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge di bilancio 2018, analizzare gli effetti delle disposizioni entrate in vigore per il settore elettrico in tema di indennizzi automatici in relazione alla capacità delle imprese distributrici di acquisire con regolarità dati effettivi di prelievo, valutando l'esigenza di eventuali specifici interventi mirati a rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di mancata acquisizione e messa a disposizione di tali dati effettivi per periodi prolungati, dato che ciò può determinare effetti sulla fatturazione e in particolare sul fenomeno delle c.d. maxibollette;
  - definire opportune modalità di allocazione delle partite inerenti al *settlement* di cui al TIS nei casi in cui l'utente del dispacciamento richieda la correzione di eventuali rettifiche tardive oggetto di fatture di trasporto e di dispacciamento per le quali si è determinata l'applicazione della prescrizione, mantenendo

- inalterata l'attuale regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento;
- definire opportune modalità di gestione dei conguagli di corrispettivi emersi in esito alle sessioni di aggiustamento di cui al TISG, oggetto di fatture per le quali si sia determinata l'applicazione della prescrizione

### **DELIBERA**

1. di precisare fin da subito che la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente;
2. di stabilire che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII;
3. di stabilire che, nelle more del procedimento di cui al punto 4., con specifico riferimento al settore dell'energia elettrica, in prima e urgente applicazione:
  - a) le previsioni di cui all'articolo 1, comma 4 della legge di bilancio 2018 si applichino ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione;
  - b) con riferimento ai clienti finali di cui alla lettera a), il venditore è tenuto a informare il cliente, contestualmente all'emissione della corrispondente fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire:
    - la prescrizione, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi;
    - il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni;
4. di avviare un procedimento per la completa definizione, relativamente al settore dell'energia elettrica e del gas naturale, degli interventi necessari all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 4 a 7, della legge di bilancio 2018, prevedendo in particolare che nell'ambito di questo procedimento:
  - a) siano identificate le tipologie di clienti finali rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2018 definendo le modalità per la loro individuazione nonché siano valutate le necessità di adeguamento della regolazione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
  - b) siano analizzati i primi effetti delle disposizioni per il settore elettrico in tema di indennizzi automatici, anche ai clienti finali, in relazione alla capacità delle imprese distributrici di acquisire dati effettivi di prelievo, nonché siano valutate le esigenze di eventuali specifici interventi mirati a

- rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di mancata acquisizione e messa a disposizione di dati effettivi di prelievo di energia elettrica per periodi prolungati;
- c) siano definite opportune modalità di allocazione delle partite inerenti al *settlement* di cui al TIS nei casi in cui l'utente del dispacciamento richieda la correzione di eventuali rettifiche tardive oggetto di fatture di trasporto e di dispacciamento per le quali si è determinata l'applicazione della prescrizione, mantenendo inalterata l'attuale regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, nonché siano definite opportune modalità di gestione dei conguagli di corrispettivi emersi in esito alle sessioni di aggiustamento di cui al TISG, oggetto di fatture per le quali si siano determinate le condizioni di applicazione delle misure protettive di cui alla legge di bilancio 2018;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento:
- a) al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, per le disposizioni di cui al punto 4, lettera a);
- b) al Direttore della Direzione Infrastrutture energia e unbundling dell'Autorità in coordinamento con il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità per gli aspetti di competenza, relativamente alle disposizioni di cui al punto 4, lettere b);
- c) al Direttore della Direzione Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, relativamente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera c);
6. di prevedere che i responsabili del procedimento potranno predisporre documenti per la consultazione, anche avvalendosi della facoltà di abbreviarne i tempi, come previsto dall'articolo 4 della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 649/2014/A, nonché organizzare tavoli tecnici e *focus group* mirati all'approfondimento e al confronto su specifiche rilevanti tematiche;
7. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 4. si concluda nella sua complessità entro il 31 dicembre 2018, ferma restando l'esigenza di completare alcune parti di cui esso si compone entro date antecedenti ove necessario, stabilendo al contempo che per quanto concerne il precedente punto 4. lettera b) la conclusione avvenga, con riferimento al settore elettrico, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge di bilancio 2018, salvo eventuali esigenze istruttorie, ferma restando la potestà dell'Autorità di intervenire su tale materia ove emergessero ulteriori elementi o, per il settore gas, in seguito al consolidarsi dei primi effetti delle norme introdotte nella RQDG a decorrere dal 1 gennaio 2018;
8. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*